

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 giugno 1998 *

Nella causa T-596/97,

Dalmine SpA, società per azioni di diritto italiano, con sede in Dalmine (Italia), con gli avvocati Fabrizio Arossa, del foro di Milano, e Rachel Brandenburger, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger, Hoss e Prussen, 2, Place Winston Churchill,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Kirsi Leivo e dal signor Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 4 della decisione della Commissione 6 ottobre 1997, C(97) 3036, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 11, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 17 (IV/35.860 — tubi d'acciaio),

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J. D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

I fatti

- 1 La ricorrente è una società per azioni di diritto italiano che produce tubi d'acciaio, il cui capitale sociale sarebbe detenuto, per il 47%, dalla Techint BV. La Techint BV sarebbe una società controllata al 100% dalla Siderca Saic, società di diritto argentino che produce tubi d'acciaio, con sede a Buenos Aires (Argentina) (in prosieguo: la «Siderca»). Secondo la Commissione, la Siderca è controllata dalla società holding del Techint Group, la San Faustin NV, con sede a Curaçao (Antille). La sede del Techint Group sarebbe anch'essa a Buenos Aires, allo stesso indirizzo della Siderca.
- 2 Il 13 febbraio 1997, nell'ambito di un'inchiesta volta a verificare talune informazioni relative all'esistenza di accordi o di pratiche concordate tra produttori di tubi

d'acciaio, nonché la compatibilità di tali accordi con l'art. 85 del Trattato, la Commissione ha proceduto a un accertamento nei locali della ricorrente, con il consenso di quest'ultima. Con lettera 4 aprile 1997, la ricorrente ha risposto a una serie di quesiti postile dalla Commissione nel corso di tale accertamento.

3 Con lettera 22 aprile 1997, la Commissione ha inviato alla ricorrente e al «gruppo di controllo Techint-Siderca» una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU L 13, pag. 204/62; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), recante in totale dodici quesiti. La ricorrente ha risposto con lettera 29 maggio 1997.

4 Ritenendo che la ricorrente e il «gruppo di controllo Techint-Siderca» non avessero risposto a tutti i quesiti, o avessero risposto in modo incompleto, la Commissione ha loro inviato una nuova domanda, datata 12 giugno 1997, con l'invito a fornire le informazioni richieste. Con lettera 11 luglio 1997 la ricorrente ha fornito ulteriori informazioni.

5 La Commissione, ritenendo che le informazioni fornite in risposta a quattro dei citati quesiti fossero comunque incomplete, ha adottato la decisione 6 ottobre 1997, C(97) 3036, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 11, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 17 (IV/35.860 — tubi d'acciaio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 7 ottobre 1997. Nella decisione impugnata, la Commissione ha precisato di ritenere incomplete, tra le informazioni trasmesse dalla ricorrente, quelle relative ai quesiti n. 1, lett. b), n. 3, lett. b), e n. 8, nonché, tra le informazioni trasmesse dal gruppo Techint-Siderca, quelle riguardanti il quesito n. 2.

6 Il dispositivo della decisione impugnata ha il seguente tenore:

«Articolo 1

Entro trenta giorni dalla data di notifica della presente decisione:

- Dalmine SpA è tenuta a fornire le informazioni indicate nelle domande n. 1, lett. b), n. 3, lett. b), n. 8, formulate nell'allegato 1 alla presente decisione;

- Techint Group e SIDERCA Saic sono tenuti a fornire le informazioni indicate nella domanda n. 2 formulate nell'allegato 1 alla presente decisione;

Articolo 2

Qualora Dalmine SpA, Techint Group e SIDERCA Saic non forniscano le informazioni richieste nei termini e secondo le modalità indicati nell'art. 1, viene inflitta a ciascuno di loro una penalità di mora di 1 000 ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dal termine loro assegnato dall'art. 1.

La società Dalmine SpA è responsabile in via solidale per il pagamento delle penalità di mora inflitte a Techint Group ed a SIDERCA Saic.

Articolo 3

Gli allegati 1 e 2 fanno parte integrante della presente decisione.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione:

— Dalmine SpA, Piazza Caduti 6 luglio 1944, n.1, I-24044 DALMINE
(Bergamo)

— Techint Group, Av. L. N. Alem 1067, Buenos Aires (Argentina)

c/o Dalmine SpA, Piazza Caduti 6 luglio 1944, n. 1, I-24044 DALMINE
(Bergamo)

— SIDERCA Saic, Av. L. N. Alem 1067, Buenos Aires (Argentina)

c/o Dalmine SpA, Piazza Caduti 6 luglio 1944, n. 1, I-24044 DALMINE
(Bergamo).

Contro la presente decisione può essere proposto, nei termini previsti dall'art. 173 del Trattato CE, un ricorso al Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee.

Conformemente all'art. 185 del Trattato CE, il ricorso non ha effetto sospensivo».

7 Con lettera 7 novembre 1997 la ricorrente, dopo aver dichiarato di ritenere di aver già fornito risposte esaurienti ai quesiti n. 1, lett. b), n. 3, lett. b), e n. 8, ha risposto «alle ulteriori questioni sollevate dalla Commissione in relazione alle domande citate». La Commissione ha ricevuto tale lettera il 19 novembre 1997.

8 Con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 1997, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare gli artt. 2 e 4 della decisione impugnata, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

— condannare la Commissione alle spese.

10 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in subordine, respingerlo;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

11 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

- 12 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dal ricorso e dal controricorso, nonché dai documenti allegati. Non occorre pertanto proseguire la fase scritta, né aprire la fase orale.

Argomenti delle parti

- 13 La ricorrente deduce, a sostegno delle sue conclusioni, quattro motivi, che presenta in subordine l'uno rispetto all'altro, nell'ordine in cui sono esposti nel ricorso.

- 14 Il primo motivo verte su una violazione di forme sostanziali, su uno sviamento di potere e su una violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione. La ricorrente spiega in proposito che la Commissione non è autorizzata a rivolgere a terzi una richiesta di informazioni mediante una decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, notificata alla ricorrente, e a chiedere a quest'ultima di trasmettere la decisione ai terzi che ne sono destinatari, nella fattispecie la Siderca e il Techint Group.

- 15 Il secondo motivo verte anch'esso sulla violazione di forme sostanziali, sullo sviamento di potere e sulla violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione. La ricorrente sottolinea in proposito che la Commissione non è competente a irrogarle una penalità di mora in forza dell'art. 16, n. 1, lett. c), del regolamento n. 17, né, pertanto, a dichiararla responsabile in solido, nell'ipotesi in cui la Siderca e/o il Techint Group omettessero di fornire informazioni in risposta

alla decisione impugnata. Né essa sarebbe autorizzata ad applicare una penalità del genere al fine di costringere la ricorrente a trasmettere alla Siderca e/o al Techint Group una copia della decisione impugnata.

16 Con il terzo motivo si allega una violazione dell'art. 190 del Trattato. La ricorrente afferma in proposito che la decisione impugnata è incoerente, contraddittoria e insufficientemente motivata. La ricorrente rileva che, benché la Commissione consideri la Siderca, il Techint Group e la ricorrente stessa come un'impresa unica ai fini della notifica della richiesta di informazioni, essa le tratta poi come imprese separate ai fini della responsabilità e dell'imposizione di penalità di mora. La motivazione della decisione impugnata relativa al diritto della Commissione di obbligare la ricorrente a trasmettere la decisione alle altre destinatarie sarebbe anch'essa inadeguata.

17 Con il quarto motivo si deduce una violazione di forme sostanziali, del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione. La ricorrente afferma in proposito che, nella decisione impugnata, la Commissione tenta di fissare l'importo della penalità di mora a un livello più elevato di quanto consentito dall'art. 16, n. 1, del regolamento n. 17. Essa sottolinea infatti che l'art. 2 della decisione impugnata infligge una penalità dell'importo totale di 3 000 ECU al giorno, mentre, qualora la Commissione consideri la ricorrente, il Techint Group e la Siderca una sola impresa, l'importo massimo di una penalità di mora non può essere superiore, in forza dell'art. 16, n. 1, del regolamento n. 17, a 1 000 ECU.

18 La ricorrente afferma di aver fornito, con lettera 7 novembre 1997, informazioni ulteriori in risposta alla decisione impugnata, al fine di collaborare con la Commissione nell'ambito dell'inchiesta da quest'ultima condotta. Essa deduce dalla ricevuta di ritorno della sua lettera 7 novembre 1997 che la Commissione le ha inviato in data 19 novembre 1997, nonché dalla mancata reazione di quest'ultima dopo

quella data, che la Commissione ritiene ormai che la ricorrente abbia risposto in maniera completa ai quesiti n. 1, lett. b), n. 3, lett. b), e n. 8.

19 La Commissione rileva anzitutto che la ricorrente non chiede l'annullamento dell'art. 1 della decisione impugnata, né impugna la parte della decisione relativa alla penalità di mora che le sarebbe inflitta qualora essa non fornisse le informazioni richieste. Il ricorso sarebbe dunque volto a contestare, in primo luogo, il fatto che la decisione impugnata sia stata notificata al Techint Group e alla Siderca presso l'indirizzo della ricorrente, obbligando così quest'ultima a trasmetterla loro, e, in secondo luogo, il fatto che la decisione impugnata la renda responsabile in solido delle penalità di mora inflitte al Techint Group e alla Siderca.

20 Inoltre, pur senza formalmente sollevare un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso, tanto nella parte in cui mira ad ottenere l'annullamento dell'art. 2 della decisione impugnata, quanto nella parte in cui mira ad ottenere l'annullamento dell'art. 4 della stessa.

21 Nei limiti in cui riguarda la validità dell'art. 2 della decisione impugnata, il ricorso sarebbe poco ragionevole e, comunque, prematuro, giacché tale articolo non impone alcun obbligo o responsabilità che possano ricevere esecuzione a spese della ricorrente, né peraltro del Techint Group o della Siderca. La Commissione spiega infatti di non aver ancora inflitto definitivamente, nel caso di specie, alcuna penalità di mora, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 17. Tali norme preciserebbero le varie tappe del procedimento da seguire per ottenere informazioni. Il procedimento comincerebbe con una richiesta di informazioni, fondata sull'art. 11, n. 3, del regolamento n. 17, per proseguire — nel caso in cui l'impresa non fornisca le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione, oppure dia informazioni incomplete — con l'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, nella quale si esige la trasmissione di tali informazioni. Secondo la Commissione, tale decisione precisa le informazioni

richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'art. 15, n. 1, lett. b), e dall'art. 16, n. 1, lett. c), per il caso di inosservanza, menzionando altresì il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso tale decisione.

22 La Commissione potrebbe quindi, in forza dell'art. 16, n. 1, lett. c), del regolamento n. 17, infliggere una penalità di mora, da 50 a 1 000 ECU al giorno, sia con la decisione che impone di fornire le informazioni, sia con una decisione ulteriore. L'imposizione della penalità di mora non avrebbe tuttavia effetto immediato. L'efficacia esecutiva dell'imposizione di una penalità di mora discenderebbe dall'adozione di una nuova decisione, in forza dell'art. 16 del regolamento n. 17, che determini l'importo della penalità. Soltanto questa seconda decisione potrebbe ricevere esecuzione. Analogamente, le norme procedurali prescritte dal regolamento n. 17 dovrebbero essere osservate soltanto in vista dell'adozione di quest'ultima decisione. La Commissione dovrebbe in questo senso inviare una comunicazione degli addebiti all'impresa, precisando che essa non ha fornito le informazioni richieste, procedere all'audizione dell'impresa e consultare il comitato consultivo (v. sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punti 51-58).

23 Pertanto, nell'ambito di una decisione adottata ai sensi degli artt. 11, n. 5, e 16, n. 1, del regolamento n. 17, una disposizione quale l'art. 2 della decisione impugnata avrebbe natura esclusivamente preliminare, corrispondente in certo qual modo ad un avvertimento indirizzato all'impresa interessata.

24 Peraltro, non essendo la comunicazione degli addebiti un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la Commissione sottolinea che l'art. 2 della decisione impugnata — il quale, nello svolgimento della procedura, si situa prima della comunicazione degli addebiti — non può, a fortiori, essere un atto impugnabile.

25 Nei limiti in cui il ricorso riguarda l'art. 4 della decisione impugnata, la Commissione rileva che essa non pregiudica la ricorrente, giacché non può determinare alcuna conseguenza pratica nei suoi confronti, qualunque sia la validità riconosciuta alla notifica al Techint Group e alla Siderca.

26 La Commissione afferma anzitutto di aver notificato la decisione impugnata al Techint Group e alla Siderca all'indirizzo ch'essa ritiene essere il loro all'interno della Comunità, vale a dire presso la sede sociale della ricorrente. Precisa inoltre che, ove si ritenga che la notifica contestata sia valida, la mancata trasmissione delle informazioni richieste nella decisione impugnata da parte del Techint Group e della Siderca non potrebbe avere conseguenze pratiche per la ricorrente prima che il procedimento descritto al punto 22 sia giunto a termine e che la decisione che fissa definitivamente la penalità di mora del Techint Group e della Siderca sia adottata. Infine, ove si consideri tale notificazione non valida, la Commissione afferma che il Techint Group e la Siderca non sarebbero tenuti a fornire le informazioni richieste, il che, ancora una volta, non avrebbe alcuna conseguenza per la ricorrente. Giacché infatti la Commissione non potrebbe infliggere alcuna penalità al Techint Group e alla Siderca, la ricorrente non potrebbe essere considerata solidalmente responsabile.

Giudizio del Tribunale

27 Come risulta dall'insieme degli argomenti della ricorrente, essa chiede in sostanza l'annullamento dell'art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui essa vi è dichiarata solidalmente responsabile della penalità di mora del Techint Group e della Siderca, nonché l'annullamento dell'art. 4 della decisione impugnata, essendo l'indirizzo ivi indicato per la notifica al Techint Group e alla Siderca quello della ricorrente.

28 Se ne evince altresì che la ricorrente non chiede l'annullamento dell'art. 1 della decisione impugnata, che le ordina di fornire le informazioni richieste nei quesiti n. 1, lett. b), n. 3, lett. b), e n. 8, ripresi nell'allegato 1 al ricorso.

29 Orbene, per quanto riguarda l'art. 2 della decisione impugnata, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, è esperibile l'azione di annullamento contro gli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. Tale azione mira, conformemente all'art. 164 del Trattato, a garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, cosicché sarebbe in contrasto con tale scopo interpretare restrittivamente le condizioni di ricevibilità del ricorso limitando la sua portata alle sole categorie di atti a cui si riferisce l'art. 189 del Trattato. Per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell'art. 173 occorre, pertanto, tener conto della loro sostanza. Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punti 8 e 9).

30 Inoltre, secondo la giurisprudenza, la fissazione di penalità in forza dell'art. 16 del regolamento n. 17 comporta necessariamente due fasi. Con una prima decisione, di cui al n. 1 del detto articolo, la Commissione infligge una penalità di mora pari a un determinato numero di unità di conto per giorno di ritardo a decorrere dalla data da essa fissata. Questa decisione non può trovare esecuzione se non è determinato l'importo totale della penalità di mora. L'importo può essere fissato in via definitiva solo mediante una nuova decisione (v. sentenza Hoechst/Commissione, citata, punto 55).

- 31 Non producendo quindi effetti giuridici obbligatori, la decisione prevista dall'art. 16, n. 1, del regolamento n. 17, che infligge una penalità di mora in ragione di un certo numero di unità di conto per giorno di ritardo a partire dalla data che essa stabilisce, non costituisce un atto impugnabile.
- 32 Questa decisione, infatti, costituisce soltanto una fase del procedimento in esito al quale la Commissione adotta eventualmente una decisione che fissa definitivamente l'importo totale della penalità di mora, costituendo così titolo esecutivo. Prima di poter adottare quest'ultima decisione, la Commissione deve tuttavia adempiere taluni obblighi procedurali. Deve inviare una comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, procedere all'audizione della stessa e consultare il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, così da consentire sia all'impresa sia al comitato consultivo di manifestare utilmente il proprio punto di vista riguardo a tutti gli elementi su cui la Commissione si è basata per infliggere la penalità di mora e per fissarne l'importo definitivo (v. sentenza Hoechst/Commissione, citata, punto 56).
- 33 Nel caso di specie, l'art. 2 della decisione impugnata infligge penalità di mora di 1 000 ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata. La decisione contenuta in tale articolo è dunque quella che infligge una penalità di mora, ai sensi dell'art. 16, n. 1, del regolamento n. 17, e non quella che fissa definitivamente l'importo totale di una penalità di mora.
- 34 L'art. 2 della decisione impugnata, quindi, nell'infliggere una penalità di mora non produce effetti giuridici obbligatori.
- 35 Pertanto, esso non produce effetti giuridici obbligatori nemmeno nella parte in cui, nel suo secondo paragrafo, dichiara la ricorrente responsabile in solido delle penalità di mora inflitte al Techint Group e alla Siderca. Soltanto la formale

ripetizione di tale paragrafo in un'eventuale decisione successiva, che fissi definitivamente l'importo totale delle penalità, può generare effetti giuridici obbligatori. L'adozione di una decisione del genere deve tuttavia essere preceduta dall'assolvimento di taluni obblighi procedurali (v. supra, punto 32).

- 36 Le conclusioni relative all'art. 2 della decisione impugnata non hanno quindi ad oggetto una decisione impugnabile. Esse sono pertanto manifestamente irricevibili.
- 37 Quanto alle conclusioni relative all'art. 4 della decisione impugnata, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 191, n. 3, del Trattato, le decisioni quale quella in oggetto sono «notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione».
- 38 Come si evince dalla giurisprudenza, tale regime non può essere modificato dall'art. 4 della decisione impugnata, cosicché tale articolo non può ledere i diritti della ricorrente (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 36-38).
- 39 Le eventuali irregolarità nel procedimento di notifica di una decisione sono estranee all'atto, e non possono inficiarne la legittimità. Vero è che, in talune circostanze, irregolarità del genere possono avere l'effetto di ostacolare la decorrenza del termine d'impugnazione, considerato che, in forza dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, il termine per il ricorso d'annullamento contro gli atti individuali della

Commissione decorre dalla notifica della decisione al ricorrente, o eventualmente dal giorno in cui questo ne ha avuto notizia (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punti 39-41). Non così, tuttavia, nel caso di specie, in cui è pacifico che la ricorrente ha ricevuto notifica della decisione impugnata e che si è avvalsa, entro i termini, del suo diritto di ricorso.

40 Alla luce di quanto sopra, il fatto che, all'art. 4 della decisione impugnata, la Commissione abbia indicato l'indirizzo della ricorrente come indirizzo per la notifica della decisione impugnata al Techint Group e alla Siderca non ha quindi, di per sé, l'effetto di obbligare la ricorrente a trasmettere loro la decisione. Se, come la ricorrente sostiene, la notifica della decisione impugnata al Techint Group e alla Siderca presso la sede della ricorrente dovesse essere considerata irregolare, semplicemente la decisione non avrà effetto nei loro confronti.

41 Quanto al fatto che, in forza dell'art. 2, secondo comma, della decisione impugnata, la ricorrente è dichiarata solidalmente responsabile per le penalità inflitte al Techint Group e alla Siderca, è sufficiente ricordare che tale paragrafo non produce effetti giuridici obbligatori (v. supra, punto 35).

42 Ne consegue che l'accertamento di eventuali irregolarità commesse nella notifica della decisione impugnata al Techint Group e alla Siderca non è pertinente nell'ambito del presente ricorso. La questione, infatti, sarebbe pertinente solo qualora occorresse stabilire se la decisione impugnata sia stata validamente notificata al Techint Group e alla Siderca e, se del caso, ove si trattasse di determinare il dies a quo ai fini del calcolo dei termini di cui le dette società dispongono per presentare ricorso avverso la decisione impugnata ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

- 43 Di conseguenza, la ricorrente non ha interesse a chiedere l'annullamento dell'art. 4 della decisione impugnata nella parte in cui indica l'indirizzo della ricorrente come indirizzo di notifica del Techint Group e della Siderca.
- 44 Pertanto, la domanda di annullamento dell'art. 4 della decisione impugnata, ver-tente sul fatto che l'indirizzo di notifica ivi indicato per il Techint Group e per la Siderca è quello della ricorrente, è manifestamente irricevibile.
- 45 Risulta da tutto quanto precede che il ricorso dev'essere dichiarato, nella sua inte-gralità, manifestamente irricevibile, in conformità all'art. 111 del regolamento di procedura.

Sulle spese

- 46 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la sua condanna, la ricorrente dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

- 1) **Il ricorso è manifestamente irricevibile.**
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 24 giugno 1998

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Lindh